



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo.

ALLE PREFETTURE – U.T.G.	<u>LORO SEDI</u>
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI	<u>TRENTO E BOLZANO</u>
ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile	<u>AOSTA</u>
ALLE QUESTURE	<u>LORO SEDI</u>
E, p.c.:	
ALLA BANCA D'ITALIA - Dipartimento Circolazione Monetaria e Pagamento al Dettaglio ▪ Servizio Circolazione Monetaria	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>

Oggetto: Accordo per l'interscambio informativo nel settore della vigilanza privata e della sicurezza complementare stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Banca d'Italia e il Dipartimento della pubblica sicurezza l'8 gennaio 2021.

~~~~~

## 1. Premessa.

Il crescente rilievo che talune tipologie di servizi di sicurezza privata assumono nel più ampio contesto della circolazione monetaria ha fatto sì che la loro disciplina non si rinvenga più unicamente nel tradizionale contesto della legislazione di pubblica sicurezza.

A tale "corpo normativo" – che resta comunque l'architrave del sistema – si sono venuti ad affiancare altri interventi che hanno recepito le indicazioni formulate dal Legislatore unionale o da



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Organismi internazionali, con l'obiettivo di rafforzare i meccanismi di prevenzione dei tentativi di sfruttamento dei circuiti dell'economia legale da parte della criminalità sia essa organizzata o di matrice terroristica.

Su questa falsariga si muove, ad esempio, il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che, all'art. 3, comma 5, ricomprende tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi antiriciclaggio anche "i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate", in virtù della licenza di cui all'art. 134 TULPS.

La disposizione in questione si ricollega ad altre previsioni di rango primario, varate in concomitanza con l'introduzione in Italia dell'euro e, più specificamente, al D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Tale provvedimento ha inserito nel nostro ordinamento una serie di disposizioni volte a contrastare le condotte di falsificazione dell'euro, intervenendo non solo sul versante delle pertinenti norme penali, ma anche apprestando mirati presidi volti ad innalzare il livello della prevenzione.

In questo contesto, l'art. 8 del D.L. n. 350/2001 ha individuato una composita "antologia" di operatori economici e finanziari (cd. "*gestori del contante*") che, in ragione dell'attività svolta, sono tenuti ad assicurarsi dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche, prima di reimmetterle sul mercato (comma 1).

La disposizione prevede che i "gestori del contante" effettuino la verifica della genuinità e dell'autenticità secondo le modalità stabilite dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 (comma 3) e che, in caso di esito negativo della verifica, provvedano a:

- a) trasmettere le banconote e le monete metalliche in euro, riguardo alle quali hanno certezza o sufficiente motivo di credere che siano false, rispettivamente alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (comma 4);
- b) ritirare dalla circolazione le predette banconote e monete metalliche da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione, inviandole, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro Nazionale di Analisi delle Monete (CNAC) presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (comma 5). Si precisa che l'obbligo di effettuare il ritiro sussiste per i gestori del contante limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del ripetuto art. 8 del D.L. n. 350/2001.

Per quanto di specifico interesse di questo Dipartimento, preme evidenziare che il ricordato art. 8 del D.L. n. 350/2001 annovera tra i "*gestori del contante*" - e segnatamente nella categoria degli "operatori non finanziari" - gli istituti di vigilanza abilitati, a mente dell'art. 134 TULPS, a svolgere i servizi di custodia e trasporto valori (art. 8, comma 2, lett. b), del D. L. n. 350/2001).

E' il caso di precisare che i predetti operatori economici della vigilanza privata assumono la veste di cui al ricordato art. 8 del D.L. n. 350/2001 limitatamente allo svolgimento delle operazioni di trattamento del denaro contante.

## 2. Le competenze attribuite dal D.L. n. 350/2001 alla Banca d'Italia

L'art. 8 del D.L. n. 350/2001 attribuisce alla Banca d'Italia poteri di controllo e vigilanza sui "gestori del contante", finalizzati a verificare il rispetto delle norme che regolano la circolazione dell'euro.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Nel rinviare, per maggiori dettagli, alla lettura della menzionata disposizione, assume particolare rilievo, ai fini qui di interesse, il dettato del comma 2-*bis*, introdotto ad opera del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della Direttiva (UE) 20 maggio 2015, n. 2015/849 (cd. “IV Direttiva antiriciclaggio”).

La norma introduce un particolare regime per gli “operatori non finanziari” categoria nella quale, come detto *supra*, rientrano anche gli istituti di vigilanza, autorizzati ad effettuare la custodia e il trasporto del contante.

In base a tale previsione, i predetti operatori, per svolgere professionalmente l’attività di trattamento delle banconote in euro, devono aver preventivamente conseguito l’iscrizione in un apposito elenco conservato dalla Banca d’Italia.

I requisiti e le procedure per ottenere tale iscrizione sono definiti dalla Banca d’Italia con proprio regolamento, che attualmente è contenuto nel Provvedimento del 23 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2019, n. 103, alla cui lettura si rinvia.

Alla Banca d’Italia – insieme all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – è anche affidato il compito di emanare norme attuative, destinate a individuare, tra l’altro, le misure procedurali e organizzative da osservarsi nello svolgimento delle operazioni di trattamento del contante (comma 9)<sup>1</sup>.

Oltre a questi poteri di natura regolatoria, il predetto Istituto Centrale è titolare anche di una funzione di controllo sul rispetto da parte dei “gestori del contante” degli obblighi e delle procedure di verifica di autenticità delle banconote in euro, stabilite dalla decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010, dal medesimo art. 8 del D.L. n. 350/2001 e dalle relative disposizioni attuative.

Tale funzione si estrinseca attraverso l’esercizio di poteri ispettivi che possono assumere anche la forma della richiesta di esibizione di documenti o di prelievo di esemplari delle banconote processate per la verifica (comma 7).

Per garantire la tenuta del sistema, sono, inoltre, attribuiti alla Banca d’Italia poteri di natura prescrittiva e inibitoria (comma 10); allo stesso Istituto e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sono, altresì, devoluti, ciascuno per i profili di specifica competenza in materia di banconote e monete metalliche, poteri di natura sanzionatoria, la disciplina dei quali si rinviene nel comma 11.

In questa sede assume particolare importanza la previsione del successivo comma 13 del ripetuto art. 8, concernente il caso in cui siano state accertate violazioni della ricordata Decisione (ECB/2010/14) ovvero delle disposizioni attuative adottate ai sensi del precedente comma 9, commesse da parte di “operatori non finanziari”.

La norma prevede che, in tali ipotesi, la Banca d’Italia – al pari del MEF per i profili di propria pertinenza – informi delle violazioni acclamate l’autorità competente ad esercitare il controllo sulla categoria di soggetti cui appartiene il trasgressore.

### 3. *Le interconnessioni tra le competenze della Banca d’Italia in materia di distribuzione del contante e la generale funzione di controllo sulla sicurezza privata demandata alle Autorità provinciali di p.s.*

<sup>1</sup> Si precisa che, ad oggi, le disposizioni attuative previste dall’art. 8, comma 9, del D.L. n. 350/2001 sono contenute nel provvedimento della Banca d’Italia n. 0720354 in data 5 giugno 2019.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Per effetto del cennato comma 13, questa Amministrazione è, dunque, divenuta il terminale delle segnalazioni effettuate dalla Banca d'Italia e dal MEF relativamente alle violazioni delle norme in materia di circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro, perpetrate dagli istituti di vigilanza nelle operazioni di trattamento del contante.

Tali segnalazioni sono volte a consentire all'Autorità provinciale di p.s. di valutare se, alla luce dei fatti verificatisi, ricorrano gli estremi per avviare il procedimento per l'irrogazione dei provvedimenti di segno restrittivo posti dalla legislazione di pubblica sicurezza a presidio del rispetto delle condizioni ed obblighi connessi, cui devono uniformarsi gli operatori della sicurezza privata.

Il riferimento va, principalmente, alla misura dell'incameramento della cauzione prestata dal titolare della licenza, previsto dall'art. 137, secondo comma, TULPS, e alla sospensione e al ritiro della licenza stessa, applicabile, a mente dell'art. 10 TULPS, nei casi in cui la condotta violativa tenuta dall'interessato possa configurarsi come abuso del titolo.

La consapevolezza dei potenziali momenti di contiguità ha indotto la Banca d'Italia e questa Amministrazione, in un'ottica di leale cooperazione istituzionale, ad avviare forme di cooperazione che sono state definitivamente messe a sistema con la stipula dell'"*Accordo per l'interscambio informativo nel settore della vigilanza privata e la sicurezza complementare*" (nel prosieguo anche: "*Accordo per l'interscambio informativo*"), di durata biennale, stipulato l'8 gennaio scorso.

#### 4. *Contenuti dell'Accordo per l'interscambio informativo*

L'"*Accordo per l'interscambio informativo*" punta a realizzare un rapporto di sistematica collaborazione tra la Banca d'Italia e questo Dipartimento, destinata a svilupparsi attraverso la condivisione di una serie di informazioni utili all'esercizio delle prerogative di rispettiva competenza.

Da questo punto di vista, la norma-chiave è rappresentata **dall'art. 3** il quale prevede che **questo Dipartimento**, utilizzando anche le risultanze esistenti nella Banca Dati nazionale degli operatori della sicurezza privata di cui all'art. 252-*bis*, comma 3, del R.D. n. 635/1940, partecipi all'Istituto Centrale i dati relativi a:

- a) gli operatori economici titolari della licenza di cui all'art. 134 TULPS, per l'espletamento dei servizi di vigilanza privata;
- b) i procedimenti per l'applicazione delle misure di sospensione, ritiro o mancato rinnovo delle licenze *ex art.* 134 TULPS, avviati dalle Prefetture a seguito delle segnalazioni compiute dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 8, comma 13, del D.L. n. 350/2001;
- c) i provvedimenti di sospensione, ritiro o mancato rinnovo adottati all'esito dei predetti procedimenti.

Inoltre, questo Dipartimento provvederà a segnalare alla Banca d'Italia i dati relativi alle licenze rilasciate, a mente dell'art. 260-*bis* del R.D. n. 635/1940, ad altri operatori economici stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea per lo svolgimento occasionale, nel territorio dello Stato, di servizi temporanei di vigilanza e custodia.

A cospetto di ciò, sta l'impegno della **Banca d'Italia** di comunicare a questo Dipartimento le informazioni relative ai provvedimenti che hanno disposto il diniego dell'iscrizione nell'elenco degli "*operatori non finanziari*" di cui all'art. 8, comma 2-*bis*, del D.L. n. 350/2001, ovvero la cancellazione o la decadenza dal medesimo elenco.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Inoltre, l'art. 3 prevede che le Parti, nel rispetto delle esigenze del segreto d'ufficio, si scambino reciprocamente informazioni su fatti e circostanze di particolare rilievo, utili per l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

Premesso che lo scambio in questione è destinato a svolgersi – salve le situazioni di urgenza – a cadenza trimestrale, con comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata (art. 4), va ancora richiamata l'attenzione sull'art. 5 dell'Accordo in commento.

La disposizione stabilisce che, ove ne ricorra l'esigenza, le Questure e gli Uffici della Banca d'Italia possono stabilire modalità di collaborazione nell'ambito degli accertamenti ispettivi condotti per i profili di rispettiva competenza sugli istituti di vigilanza autorizzati a svolgere servizi di custodia e trasporto di denaro contante a mezzo di guardie giurate.

## 5. Indicazioni operative

Ciò presente, si fa presente che, in esecuzione degli impegni assunti, questo Dipartimento, per il tramite dell'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale (UPAS), sta adesso provvedendo a partecipare i dati relativi agli istituti di vigilanza autorizzati ad operare in Italia e quelli che tra essi sono abilitati a svolgere:

- a) i servizi di trasporto e scorta valori di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), classe D, del D.M. 1 dicembre 2010, n. 269;
- b) i servizi di custodia e deposito valori di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), classe E, del predetto D.M. n. 269/2010.

Inoltre, l'UPAS – quale punto di contatto designato per i rapporti con la Banca d'Italia in questa materia – provvederà a estendere alle Prefetture competenti le eventuali segnalazioni riguardanti le violazioni della ricordata Decisione (ECB/2010/14) ovvero delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 9, del D.L. n. 350/2001 poste in essere, nell'esecuzione di operazioni di trattamento del contante, da istituti di vigilanza autorizzati ad eseguire servizi di custodia e trasporto.

I Sig.ri Prefetti vorranno impartire ai dipendenti uffici le opportune indicazioni affinché comunichino tempestivamente allo stesso UPAS l'avvio dei procedimenti per l'eventuale applicazione delle misure restrittive di cui si è detto al precedente paragrafo 3, nonché, al loro termine, i provvedimenti eventualmente adottati.

Infine, i Sig.ri Questori sono pregati, per parte propria, di voler tenere conto delle segnalazioni formulate dal predetto Istituto Centrale ai fini dello svolgimento della consueta attività di controllo da esercitarsi anche attraverso le facoltà di accesso ai locali degli istituti di vigilanza consentite dall'art. 16 TULPS.

~~~~~

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per l'esatta attuazione del presente atto di indirizzo, si conferma che l'UPAS resta a disposizione per ogni contributo o chiarimento ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta